REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 36 DEL 4 settembre 2007

OGGETTO: Ditta BIRRA PERONI S.p.A., con sede legale in Via R. Birolli, 8 - 00155 Roma, e ubicazione impianto in Via Prima Strada, 56 - 35129 Padova.
Autorizzazione integrata ambientale provvisoria Punto 6.4b dell'Allegato I del D.Lgs 18 febbraio 2005 n.59.
Deliberazioni della Giunta Regionale n.668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE E TERRITORIO

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "*Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande*

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;

CONSIDERATO che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

CONSIDERATO che la DGRV n. 2493 del 7/08/2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

a) il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;

b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in data 30/05/2007, ricevuta con protocollo 359941/57.19 in data 25/06/2007, per il punto 6.4b dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5

pertanto tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni allegate al presente decreto:

- "*autorizzazione allo scarico da insediamento industriale (di cui al Decreto Legislativo 152/06 e segg.)*" rilasciata in data 18/04/2007 dal Responsabile della Divisione Acqua Gas - Area di Padova di Acegas Aps S.p.A. e avente validità 4 anni;

- "*autorizzazione alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di birra. D.P.R. 24/05/1988 n. 203 – Ex art. 12*" rilasciata con provvedimento n. 4987/EM in data 07/11/2005 dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Padova.

3. la ditta dovrà presentare la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva in conformità a quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 668/2007, entro
   - il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV 668/2007;
   - i sei mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

4. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre sei anni, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005.

5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta BIRRA PERONI S.p.A. con sede legale in Via R. Birolli, 8 - 00155 Roma, al Comune di Padova, alla Provincia di Padova e ad A.R.P.A. Veneto, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE E TERRITORIO
Ing. Roberto Casarin

A20

36

S.p.A. BIRRA PERONI
Stabilimento di Padova
Prot. N.
Documento distribuito il 15/11/05
Il presente documento è soggetto a RECEPIMENTO SI NO
Distribuzione:
☒ DIRPA ☒ CSAOPA
☐ RECOPA ☐ CSCOINDPA
☐ REFAPA ☐ CSMPA
☒ RESTEPA ☐ CSLOPA
☐ CALAPA ☒ CSPEPA
☐ SDIPA ☐ ACEDPA
☐ AACPA ☐ AISPILPA
☐ TUTTI I RE/CS ☐ SPPPA
☐ FDV HORECA ☐ FDV GD/DG

PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0129379/2005 - 07/11/2005
- Provincia di Padova

Provvedimento N. 4987/EM

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.P.R. 24/5/88 n. 203 - Ex art. 12.
Autorizzazione alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera di un impianto di produzione di birra.

Ditta: **SPA BIRRA PERONI**
Stabilimento di Padova
Sede attività: Via 1ª Strada 56
Comune: 35129 PADOVA (PD)

Sede legale: Via R. Birolli 8 – Roma (RM)
Partita I.V.A.: 06996881006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- VISTA la domanda della ditta BIRRA PERONI INDUSTRIALE SPA, inviata alla Regione Veneto in data 06/07/1989, tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/5/88 n. 203, per il proseguimento dell'attività produttiva;

- VISTA la nota prot. n. 68677 del 20/06/2005 con la quale si comunica la variazione della ragione sociale in SPA BIRRA PERONI – Stabilimento di Padova;

- VISTA la nota di aggiornamento del ciclo produttivo prot. n. 69419 del 21/06/2005, e le successive integrazioni prot. n. 115250 del 04/10/2005, prot. n. 126268 del 28/10/2005, prot. n. 127690 del 02/11/2005;

- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 03/11/2005 (argomento n. 1 dell'o.d.g.) ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

- RITENUTO di assumere il parere suddetto;

- VISTO il D.P.R. 24/5/88 n. 203 nonché il D.M. del 12/7/90 Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

- VISTA la L.R. 16/4/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 3/2000;

- VISTO il D.P.C.M. 08/03/2002 "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione" e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il D.M. 16/01/2004 n. 44 "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203";

- VISTI il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000, esecutiva;

- VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

Art. 1 - La ditta SPA BIRRA PERONI – Stabilimento di Padova è autorizzata a continuare l'attività comportante emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione di birra, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88.

Art. 2 - Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1 i limiti alle emissioni degli inquinanti non dovranno essere superiori a:

CAMINO N°	INQUINANTI (g/h)				
	POLVERI	SOV (cl. IV+V)	Sali di sodio comprensivi di NaOH	acido fosforico	acido nitrico
13		400			
14		400			
35			300	150	206
35.1			3		
35.2			4,5		
56			1		
57				1	
74			255	85	117
74.1			24		
77			20	8	8
80			2		
84		40			
85	528				
86		108			
90	6				

resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dal D. M. 12/7/90

2.2 la concentrazione degli NOx per i camini n. 1, 2 e 3 a servizio degli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo non deve superare il limite di 350 mg/Nmc;

2.3 dovrà essere effettuato il controllo del rispetto dei limiti autorizzati e dovranno essere comunicate preventivamente al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare. La Ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi, **entro i 60 giorni successivi** alla notifica del presente provvedimento;

2.4 le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.;

2.5 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;

2.6 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno **annuale,** ad eccezione dei **camini n. 35, 35.1, 35.2, 56, 57, 74, 74.1, 77 e 80** per i quali la frequenza dovrà essere biennale, e di esso dovrà essere tenuta registrazione e data preventiva comunicazione all'A.R.P.A.V. di Padova che potrà presenziare sia al campionamento che alle analisi;

2.7 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini fori di prelievo secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/89. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

2.8 la ditta dovrà dotarsi di un **registro** delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sugli impianti di abbattimento, qualora presenti; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame.

Art. 3 - Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.P.R. 203/88.

Art. 4 - **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.**

Art. 5 - **Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore.**
E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

TELEFONO 049/8201811 - TELEFAX 049/8201820 - CODICE FISCALE 80006510285

Art. 6 - Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.

Art. 7 - L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Art. 9 - Si ricorda alla Ditta che dovrà **comunicare** con tempestività al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) la data di effettuazione delle analisi annuali, e comunque con un **anticipo di almeno 7 giorni lavorativi**.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dr. Livio Baracco)

TELEFONO 049/8201811 - TELEFAX 049/8201820 - CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700410282
INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it